



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

C. I. n. 153

Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
dell'I.C. Marconi

OGGETTO: D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 “DECRETO CAIVANO” obbligo scolastico e assenze alunni

Con la presente si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” che prevede diverse misure riguardanti la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato integralmente riscritto l’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (*Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione*) al fine di recepire e armonizzare le normative susseguitesi nel tempo in relazione all’obbligo di istruzione. Si evidenzia che esso detta una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione;

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico deve avvisare entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;

- è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico;
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’art. 2, il comma 3-bis secondo cui “*Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo*”.

I **docenti coordinatori di classe** controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, consegneranno al personale di Segreteria preposto, Ufficio Alunni, il modello presente su NUVOLA (Scheda segnalazione inadempienza obbligo scolastico).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vilma Toni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993